

COMUNE DI AVIANO
Provincia di Pordenone

REGOLAMENTO
PER L'ESECUZIONE DEI
RIPRISTINI STRADALI

ART. 1

Gli scavi devono, di norma, essere eseguiti a pareti verticali e avranno le dimensioni minime occorrenti per realizzare l'opera.

Nell'esecuzione degli scavi devono adottarsi tutte le cautele atte ad evitare smottamenti e/o danneggiamenti della porzione della sede stradale non interessata dall'opera ricorrendo, se necessario a puntellamenti e/o cassetture.

Il materiale di risulta, non idoneo al rinterro, deve essere conferito a discariche autorizzate a cura e spese dell'Ente o ditta autorizzata all'esecuzione dell'opera.

A richiesta dovrà essere esibita la documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento.

OBLAZIONE L. 50.000.

ART. 2

Il rinterro, di norma, deve essere eseguito con terreno stabilizzato granulometricamente procedendo per strati dello spessore di 30 centimetri adeguatamente bagnati e compattati meccanicamente onde evitare successivi cedimenti.

Nel caso si debbano proteggere manufatti (come cavi, tubazioni, pozzetti ecc.) il primo strato del rinterro può essere eseguito con sabbia.

Il materiale proveniente dagli scavi può essere impiegato per il rinterro quando presenti caratteristiche analoghe a quelle del terreno stabilizzato granulometricamente.

Il reimpiego del materiale di scavo deve essere preventivamente autorizzato dall'Ufficio Tecnico Comunale.

In relazione alle peculiari caratteristiche del sottosuolo evidenziate dallo scavo l'Ufficio Tecnico Comunale può prescrivere che il ritombamento sia effettuato ricorrendo a metodi e materiali particolari (come sabbia, calcestruzzo, binder, ecc.).

ART. 3

La demolizione della pavimentazione stradale in conglomerato bitumoso od asphaltico deve essere effettuata, previo accurato taglio dei bordi dello scavo, (si dovrà ricorrere alla fresatura della traccia) per evitare lo scollamento del terreno della parte di pavimentazione non interessata direttamente dallo scavo.

Nel caso si formino “vuoti” sotto la pavimentazione (ad esempio per effetto del cedimento delle pareti dello scavo), questa deve essere demolita e la sezione di scavo estesa a tutta la zona interessata dal fenomeno.

Il successivo rinterro avverrà con le modalità indicate al precedente punto 2.

OBLAZIONE L. 50.000.

ART. 4

Il ripristino delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso od asphaltico deve essere eseguito in due tempi:

- a) Il primo intervento deve essere eseguito immediatamente dopo il ritombamento. Consiste nella posa in opera di uno strato di binder semiaperto dello spessore reso di 10 centimetri. Lo strato deve interessare tutta la superficie della pavimentazione stradale precedentemente demolita. I bordi del ripristino devono combaciare perfettamente con quelli della pavimentazione residua, precedentemente trattati con idonea emulsione bituminosa. Tale strato sarà perfettamente mantenuto, a mezzo di opportune ricariche ove ne ricorra l'esigenza, sino al completo assestamento dei materiali di rinterro e comunque per un periodo minimo di due mesi decorrenti dalla posa in opera dello strato medesimo.
- b) Il secondo intervento consiste nella posa in opera di tappeto d'usura dello spessore occorrente per il ripristino delle livellette stradali, per una larghezza eccedente di 50 (cinquanta) centimetri, per parte, l'intervento effettuato con binder semiaperto. Tutta la superficie interessata dal ripristino con manto d'usura deve essere preventivamente fresata per una profondità minima di tre (tre) centimetri e trattata con idonea emulsione bituminosa.

A lavori ultimati non si dovranno percepire discontinuità tra ripristino e pavimentazione residue, conglomerati bituminosi od asfaltici, emulsioni e modalità esecutive dovranno essere conformi alle vigenti norme UNI.

Questo secondo intervento sarà eseguito non prima di 2 (due) mesi dalla posa in opera dello strato di binder e non oltre 3 (tre) mesi dall'inizio delle opere, salvo il caso in cui, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, si debba procedere al ripristino immediato.

OBLAZIONE L. 50.000.

ART. 5

Il ripristino di pavimentazioni in terreno stabilizzato granulometricamente deve essere eseguito immediatamente e perfettamente mantenuto sino a completo assestamento dei materiali di rinterro e comunque per un periodo minimo di 3 (tre) mesi decorrenti dall'inizio dell'opera.

OBLAZIONE L. 50.000.

ART. 6

Nel caso le opere interessino marciapiedi il ripristino avverrà di norma, con le modalità descritte ai precedenti punti 2, 3 e 4.

Particolare cura deve essere riservata al rifacimento delle cordonate, per le quali devono impiegarsi manufatti prefabbricati interi ed identici agli originari per forma, dimensioni e materiale.

Eventuali cedimenti della cordonataa devono essere corretti non prima di due mesi decorrenti dal primo intervento di ripristino e non oltre tre dall'inizio delle opere.

In ragione delle caratteristiche del marciapiede può essere prescritta, anche in corso d'opera, l'adozione di materiali e/o modalità esecutive particolari.

OBLAZIONE L. 50.000.

ART. 7

Nel caso le opere da eseguirsi interessino la segnaletica stradale, la segnaletica stradale verticale deve essere ripristinata immediatamente mentre il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale sarà effettuato non prima di giorni 15 (quindici) e

non oltre 1 (uno) mese dall'ultimazione del ripristino della pavimentazione in conglomerato bituminoso o asfaltico.

OBLAZIONE L. 50.000.

ART. 8

Qualora l'Amministrazione Comunale debba effettuare sulla via interessata, lavori di rifacimento del manto d'usura, in alternativa previsto al precedente punto 4 b) l'Ente o la ditta autorizzata verserà all'Amministrazione Comunale a titolo di risarcimento della manomissione, il corrispondente corrispettivo in numerario.

L'entità del corrispettivo sarà determinata dall'Ufficio Tecnico Comunale e comunicata all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Il corrispettivo dovrà essere versato entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'anzidetta comunicazione.

ART. 9

La comunicazione di inizio dei lavori deve essere effettuata all'Ufficio Tecnico Comunale ed al Comando di Polizia Comunale con almeno 72 (settantadue) ore di preavviso onde poter valutare la necessità di prescrivere l'adozione di particolari misure di sicurezza in relazione al luogo ed al periodo di esecuzione delle opere.

ART. 10

A garanzia dell'esatta e puntuale esecuzione dei lavori di ripristino dovrà essere costituito presso la Tesoreria Comunale Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone - Agenzia di Aviano il deposito cauzionale di L. 1.000.000 (unmilione) che sarà restituito entro 30 giorni dalla data di verifica, a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, dell'avvenuta regolare esecuzione dell'opera.

ART. 11

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine indicato dagli articoli precedenti per il ripristino dei manti stradali, è stabilita una penale pecuniaria giornaliera da lire 100.000 (centomila) a L. 1.000.000 (unmilione), irrogata dall'Ufficio Tecnico Comunale a seguito di segnalazione del Comando Polizia Comunale.

In caso di mancata comunicazione di inizio lavori verrà applicata una pena pecuniaria di L. 1.000.000.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 53 DEL 17.06.1993

CO.RE.TE.CO. di Pordenone

G.C. n. 2388

PROT. 6737

Seduta del 28.07.1993

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 17 DEL 06.03.1995

**COMITATO REGIONALE TERRITORIALE DI CONTROLLO DI
PORDENONE.**

C.C. 1468

PROT. N. 4811

SEDUTA DEL 10.05.1995

ESITO: PRIVA DI VIZI DI LEGITTIMITÀ.